



Wortprotokoll

der 67. Sitzung vom 4. Februar 1960

Resoconto integrale

della seduta n. 67 del 4 febbraio 1960

III. Legislatur
III legislatura
1956 - 1960



CONSIGLIO PROVINCIALE BOLZANO
LANDTAG BOZEN

III. LEGISLATURA
III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 67 ^a SITZUNG

4 - 2 - 1960

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge provinciale N. 81: « Parità
dei gruppi linguistici nelle radiotrasmissioni »

Discussione generale

Landesgesetzentwurf Nr. 81: « Gleichheit
der Sprachgruppen bei den Rundfunk-
sendungen »

Generaldebatte

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE: } Avv. Armando
VORSITZ DES PRASIDENTEN: } Bertorelle

ORE 10 UHR

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

PLAIKNER (Sekretär - S.V.P.): Appello nominale, lettura del processo verbale (Namensauf-ruf, Verlesung des Sitzungsprotokolls).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Il verbale è approvato.

Prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno devo dare lettura di una comunicazione pervenutami da parte del consigliere dott. Decio Molognoni:

« Alla Presidenza del Consiglio Provinciale: Ai sensi dell' art. 33 del Regolamento interno del Consiglio Provinciale, mi permetto proporre all'On. Presidenza del Consiglio, affinché ne dia comunicazione in apertura della seduta del giorno 4 p. v. e la sottoponga alla prevista votazione, formale richiesta di breve discussione e pronunciamento sulla materia „ Deplorazione per la ricomparsa del simbolo che ricorda una delle più crudeli e vergognose pagine della storia europea ” ».

Ho fatto presente al consigliere Molognoni prima della seduta che a norma del Regolamento non posso mettere in discussione una tale comunicazione perché l'art. 33 si riferisce chiaramente a quelle materie che sono di competenza del Consiglio e perché prevede che sulle materie non iscritte all'ordine del giorno il Consiglio non può né discutere né deliberare, a meno che esso stesso non decida con la maggioranza prescritta dei due terzi, cioè provveda ad inserire all'ordine del giorno argomenti di competenza del Consiglio non iscritti. Viceversa si dovrebbe fare riferimento all'art. 100, il quale all'ultimo comma dice: « Nel caso di materia ritenuta estranea alla competenza degli organi provinciali viene data lettura della interrogazione, interpellanza o mozione al Consiglio, il quale decide, senza discussione, per alzata di mano, sull'ammissibilità ». Quindi, eventualmente, consigliere Molognoni Lei dovrebbe trasformare la Sua comunicazione in una interpellanza che prima di essere discussa dovrà essere dichiarata ammissibile dal Consiglio. Però a parte la questione formale, interpellati i capi gruppo presenti in sala stamane, abbiamo pensato di fare una cosa del genere: dopo avere sentito i capi

gruppo, io come Presidente del Consiglio provinciale ritengo di esprimere, attraverso i capi gruppo qui presenti, i sentimenti di deplorazione per la ricomparsa in diverse parti dell'Europa ed anche del mondo ed anche della nostra Provincia del simbolo della svastica. In questo senso penso che tutti i consiglieri non possano altro che deplorare questa situazione, qualunque simbolo sia che ricorda queste situazioni passate e che deve trovare evidentemente deplorazione per tutto quello che è successo, come l'ha trovata in sede molto più alta di quella nostra attuale in tutta l'Europa. In questo senso penso che il Consiglio possa trovarsi unanime e che quindi senza alcuna altra discussione io possa interpretare i sentimenti del Consiglio su quanto è stato qui espresso attraverso la comunicazione che il cons. Molognoni ha portato.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Grazie.

PRESIDENTE: Adesso passiamo all'ordine del giorno. Ci sarebbe da definire l'ordine del giorno della seduta straordinaria, il quale porta la legge sull'urbanistica; non so se il Consiglio ritiene opportuno di discutere questa legge.

PUPP (Presidente G. P. - S.V.P.): Ma io voglio parlare su questo!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): No, non si parla adesso, se no chiedo anch'io la parola!

PRESIDENTE: Presidente Pupp, ho parlato come Consiglio, dopo aver interpellato il capogruppo della S.V.P. e il capogruppo del P.S.D.I. qui presenti in aula; loro mi hanno detto che ritenevano di poter associarsi a questo e questo ho fatto. Se adesso apriamo una discussione, tutti possono parlare.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Allora voglio parlare anche io!

PRESIDENTE: Pregherei di ritenere la cosa pacifica.

Quindi a proposito dell'ordine del giorno il Consiglio desidera discutere la legge sull'urbanistica o la legge sulle radioaudizioni? Se il Consiglio non prende una decisione, devo mettere in discussione la legge sull'urbanistica, perché questa è quella che è inserita nell'ordine del giorno straordinario, a meno che il Consiglio non decida di invertire l'ordine del giorno.

PUPP (Presidente G. P. - S.V.P.): Sarei d'accordo di invertire l'ordine del giorno perché la legge sull'urbanistica ci impegnerà molto di più. — Ich bin der Ansicht, dass wir zuerst das Radiogesetz behandeln sollen, weil wir vermutlich dasselbe heute vormittag noch erledigen können, während die Behandlung des Gesetzes über die Landesbauordnung mehrere Tage in Anspruch nehmen wird.

PRESIDENTE: Il Consiglio ha niente in contrario? Metto in votazione questa inversione dell'ordine del giorno. E' approvata con uno astenuto. Prego il Presidente di leggere la relazione della Giunta.

PUPP (Presidente G. P. - S.V.P.): (legge la relazione della Giunta in lingua tedesca - liest den Bericht des Ausschusses in deutscher Sprache).

PRESIDENTE: Relazione della Commissione.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Scusi Presidente, per non perdere del tutto l'abitudine al bilinguismo, al quale teniamo tutti, chiederei la lettura anche in lingua italiana.

MAGNAGO (Vice Presidente - S.V.P.): Non capisco che cosa Lei chiede, Lei l'ha già la relazione in italiano!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Non importa, chiedo che venga letta in italiano, signor Presidente, sono in diritto di chiederlo!

BENEDIKTER (Assessore edilizia popolare - S.V.P.): Ciascuno ha diritto alla sua madre lingua!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Sono in diritto di chiedere che venga letta in lingua italiana, non fatemi fare il nazionalista!

PRESIDENTE: Comunque è stata iniziata la lettura, è stato già deciso così.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Ed io la ascolto!

PRESIDENTE: Relazione della Commissione competente, poi della Commissione finanze.

KAPFINGER (S.V.P.): (legge la relazione della Commissione in lingua tedesca - liest den Bericht der Kommission in deutscher Sprache).

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Chiedo la lettura in lingua italiana, la leggo io, mi offro di leggerla!

PRESIDENTE: In base al Regolamento — art. 103 — si stabilisce che nelle adunanze degli organi collegiali della Provincia può essere usata la lingua tedesca sia oralmente che per iscritto e che su richiesta di un consigliere deve venir fatta la traduzione nella lingua del richiedente. La interpretazione logica di questo articolo è che se la traduzione è stata già fatta non deve essere letta. Consigliere Molignoni, Lei non può costringerci a questo, intanto perché è un sistema del tutto nuovo che non è stato mai usato nè in Consiglio provinciale nè in Consiglio regionale; poi perché sarebbe contro la funzionalità del Consiglio stesso e contro anche la logica. La relazione della Giunta e della Commissione viene distribuita in tutte due le lingue, italiana e tedesca, allora se uno legge la relazione in lingua tedesca, quello di lingua italiana segue il testo italiano, se uno legge la relazione in lingua italiana, gli altri di lingua tedesca seguono il testo nella lingua tedesca, ognuno avendo il testo italiano e tedesco delle relazioni ufficiali scritte. Tutte queste norme dell'art. 103 si riferiscono ai discorsi nei quali casi il Consiglio, siccome non c'è niente di scritto, deve garantire la traduzione simultanea. Ma adesso non si può pretendere questo, perché nel momento in cui lei fosse Presidente della Commissione e leggesse la Sua relazione in lingua italiana, allora potrebbe venir fuori un consigliere di lingua tedesca a chiedere la lettura in lingua tedesca, mentre ne ha davanti il testo. Su questo punto credo che non ci siano dubbi ed io stesso prima nel fare leggere la relazione, non ho applicato esattamente lo Statuto, perché non è mai successo da quando siamo qui che si sia chiesta la traduzione della relazione della Giunta e della Commissione.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Solo per dire questo: sarebbe indubbiamente buona abitudine, ritengo, proprio per tutti i gruppi che qui convivono in questo Consiglio, che le relazioni fossero lette nella lingua ufficiale dello Stato, cioè nella lingua italiana. Ma se viceversa il relatore vuole leggerla in lingua tedesca, allora non dica, signor Presidente, che il consigliere di lingua italiana non può chiedere la lettura in lingua italiana, perché questo non è altro ed ha lo stesso sapore di un intervento, se io chiedo che venga letto posso trasferire quell'interpretazione dell'intervento orale anche sull'intervento scritto, signor Presidente, con tutta tranquillità. E' stato fatto in Regione ed anche in Consiglio provinciale, si tratta di una paginetta! E' perchè, signor Presidente, ci si sta dimenticando completamente che in Alto Adige, accanto alla lingua tedesca, che rispetto, che è stata assicurata e garantita e che sono lieto che sia stata garantita, c'è anche la lingua italiana, che deve essere garantita a noi. Ad

un certo momento ho l'impressione che questa garanzia non ci sia più per noi, e per questo chiedo la lettura in italiano, mi pare di essere nei limiti della ragionevolezza.

FIORESCHY (Assessore industria, commercio, artigianato e turismo - S.V.P.): Se noi in Regione facessimo altrettanto!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Fatelo, lo potete fare, che cosa è la lettura di una relazione!

FIORESCHY (Assessore industria, commercio, artigianato e turismo - S.V.P.): Ed allora si vede chi è intollerante! Noi non lo facciamo!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Per me decidete quello che volete, io mantengo la mia richiesta!

PRESIDENTE: Su questa applicazione del regolamento altri che chiede la parola? Mi pare che non ci sia bisogno di conferma di quello che ho detto prima, cioè che quando la relazione della Giunta o della Commissione è fatta per iscritto e passata a tutti i consiglieri nella lingua italiana e tedesca, ognuno legge secondo la sua lingua madre e l'altro la segue nel testo della lingua propria.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): C'è un vice Presidente di lingua italiana nelle Commissioni, perché non la legge il vice Presidente di lingua italiana?

PRESIDENTE: Non è previsto, non sono mai venute fuori queste questioni! Ad ogni modo per me è chiusa!

La discussione generale è aperta.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Domando la parola!

PRESIDENTE: Nella discussione generale ha la parola!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Veramente sarò brevissimo sulla discussione generale di questa legge. Anzitutto dirò che ho cercato con notevole impegno come compete a tutti coloro che hanno la responsabilità, di avere dei lumi su questo progetto di legge, e malgrado i tentativi fatti, non ho trovato molta ospitalità negli ambienti dove ho cercato di avere qualche delucidazione in materia. Però anche senza avere avuto tutto quel materiale che sarebbe stato opportuno e che spero qualche altro mio collega invece abbia per maggiore competenza in questa materia ecc. io condivido senz'altro il parere di chi in sede di Commissione ha detto che questo progetto di legge rappresenta un'assoluta interferenza

in un contratto a carattere privato, quale è il contratto stipulato fra la RAI e lo Stato. Pertanto, partendo da questo presupposto, è evidente che non vedo alcunissima possibilità di interferenza da parte della Provincia e non vedo come questo progetto possa trovare accoglimento da parte del Governo. Penso che anche questa sia una ulteriore trovata dell'Assessore Benedikter, il quale, ormai libero completamente da impegni di carattere regionale, che lo legavano un po' ai problemi della Regione a Trento, adesso ne inventa tutti i giorni e tutte le notti una di nuova, facendo anche qualche grosso buco, come si suol dire, perché è evidente che uno che lavora, che opera, che fa e vuole strafare, ad un certo momento faccia anche qualche buco, ed anche il dr. Benedikter, malgrado la sua competenza in materia giuridica, ne fa di quando in quando. Questo ritengo che sia uno dei suoi più solenni buchi. In proposito, parla di monopolio da parte della RAI, e prende da ciò lo spunto per sostenere l'interferenza della Provincia. Io posso essere d'accordo che oggi e le trasmissioni radio, e quelle televisive rappresentino in un certo modo un monopolio, se mai un monopolio governativo con le influenze che il Governo può esercitare su di esse, vedi RAI e vedi Televisione. Posso essere d'accordo e potrei anche essere d'accordo che bisognerebbe rivedere tutta quella che è questa organizzazione di trasmissioni ecc., ma non vedo però una garanzia contro il monopolio, quando dal monopolio attuale dello Stato passasse questa competenza nelle mani della Provincia. Io ritengo che sarebbe un monopolio ancora peggiore a tutti gli effetti, dico a tutti gli effetti, quello educativo, formativo, quello culturale, politico soprattutto, andremmo senz'altro non di bene in meglio, ma di male in peggio. Questa è la mia convinzione. Che voi possiate avanzare ad un certo momento qualche richiesta relativa ad un aumento del tempo concesso per le vostre trasmissioni io ritengo che non sia niente di straordinario, se queste veramente, proporzionalmente a quelle nostre di lingua italiana, siano minori, o inferiori comunque a quelle che sono le vostre esigenze ed i vostri diritti; io potrei anche capire questo, potrei essere d'accordo di favorire un'estensione nel tempo concesso per le trasmissioni radio in lingua tedesca, sarebbe un problema che si potrebbe esaminare, ma su altre basi, partendo da altri principi e soprattutto non volendo arrogarsi dei diritti che mi sembrano assolutamente non esistenti.

DALSASS (S.V.P.): La qualità!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): La qualità? Caro Dalsass, potremmo discutere anche sulla qualità delle trasmissioni, purché non chiediate che si faccia-

no trasmissioni che soddisfino l'ala estrema della S.V.P. e quindi antinazionali contro lo Stato, che in sostanza ha il potere di tutela sulle trasmissioni stesse, a tutt'oggi, e sull'organizzazione e la diffusione delle notizie; a meno che non chiediate quello che chiedete entro i limiti delle vostre esigenze culturali ed educative. Detto questo, devo aggiungere anche qualcosa d'altro, che leggo nella relazione della Commissione, quella relazione che non si è voluto leggere in lingua italiana, ma che comunque ho qui davanti e che dice: « *Neanche i precisi concetti — precisi come sempre, validi poi, questo è da discutere — dell'Assessore Benedikter circa lo scopo del disegno di legge, intento esclusivamente a garantire alla Provincia le sue competenze in materia culturale, educativa ed artistica, come previsto dall'apposito Statuto di autonomia, sono valsi a dissipare le preoccupazioni di incompetenza della Provincia* », ciò che vuol dire che non solo il cons. Mitolo della destra nazionalista in sede di Commissione ha detto di no a questo progetto di legge ed ha avuto delle perplessità, non solo il socialista Arbanasich, che si è astenuto, ma che gli stessi componenti la Commissione di lingua tedesca, il Presidente dr. Kapfinger ed altri, i quali forse si saranno ben guardati dall'interferire e dal parlare, dal discutere, dal momento che c'era il competentissimo in materia, dr. Benedikter, comunque avevano le loro perplessità. E se le avevano loro, lasciate che anche in noi sussistano queste perplessità e che siano manifestate. C'è un altro fatto, che non mi darebbe nessuna garanzia su questo progetto di legge ed è il fatto che comunque tutta questa materia di revisioni, di trasmissione di temi, dice Dalsass ed insiste...

DALSASS (S.V.P.): Di qualità!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): ... di qualità, di materie, sarebbe affidata ad organismi quali le consulte culturali da voi create, che sono organismi di parte, che non danno nessuna garanzia, e quando voi mettete in mano a costoro, che oltre a tutto — non voglio discutere una per una le persone, che sarebbero discutibili proprio dal punto di vista anche della cultura, per andare a costituire ed a formare una consulta — rappresentano un unico indirizzo, un orientamento unico, non una sfaccettatura semmai degli indirizzi culturali esistenti nella Provincia, allora è inutile che gridiate al monopolio da una parte, lasciando intravedere la liberalizzazione di tutto questo complesso di informazione della radio e della televisione, perché andremmo a finire di male in peggio. Anche per questo specifico motivo, perché queste commissioni non mi danno nessuna garanzia, né di obiettività nella scelta della materia

— Dalsass — e neppure nella distribuzione del tempo di essa, io dico senz'altro di no in completa coscienza al progetto di legge che è stato presentato.

DALSASS (S.V.P.): I tedeschi devono papparsi la cultura dettata dagli italiani!

KAPFINGER (S.V.P.): Als Präsident der zuständigen Gesetzeskommission fühle ich mich verpflichtet, eine Klarstellung zu den Auslegungen, die in der italienischen Presse über diesen Bericht abgegeben worden sind, vorzunehmen. Es ist behauptet worden, dass im Bericht selber der Passus enthalten wäre, dass trotz der Aufklärungen des Dr. Benedikter es nicht gelungen sei, die Zweifel über die Zuständigkeit des Landtages zu diesem Gesetz zu beheben. Das steht im Bericht nicht drinnen und ich habe auch das Gegenteil vorgelesen. Im betreffenden Absatz des Berichtes heisst es: « *Selbst die klaren, vom Landesassessor Dr. Benedikter dargelegten Gründe und Gedanken über den Zweck des Gesetzentwurfes, der ausschliesslich dem Land seine Kompetenzen auf kulturellem, erzieherischem und künstlerischem Gebiet gewährleisten soll, so wie dies vom Autonomiestatut vorgesehen ist, — und jetzt kommt dieser Passus — waren nicht dazu angetan, die hinsichtlich der Unzuständigkeit des Landes vorgetragene Besorgnisse zu zerstreuen* ».

Kein Kommissionsmitglied der deutschen Sprachgruppe hat Besorgnisse über die Nichtzuständigkeit des Landes vorgebracht, sondern nur die zwei Mitglieder der italienischen Volksgruppe. Infolgedessen ist im Bericht genau drinnen, dass nur die vorgetragene Besorgnisse — und diese sind, wie im Bericht vorher angegeben ist, nur von der italienischen Volksgruppe vorgetragen worden — diese Besorgnisse konnten bei den Kommissären von Dr. Benedikter nicht beseitigt werden. Somit ist es nicht nur eine weitgehende, sondern eine eingemächtige Interpretation und Ergänzung von seiten der Presse oder von seiten derjenigen Landtagsabgeordneten, die diese Besorgnisse auf alle Kommissionsmitglieder ausgedehnt wissen wollten. Es geht genau aus dem Bericht hervor, dass nur die vorgetragene Besorgnisse nicht beseitigt werden konnten und nur von der italienischen Volksgruppe Besorgnisse über die Zuständigkeit vorgebracht wurden. Damit ist, glaube ich, alles gesagt. Ich wiederhole noch einmal: nur die Mitglieder der italienischen Sprachgruppe konnten in ihren Zweifeln nicht beruhigt werden.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Solo per ringraziare il Presidente della Commissione per la precisazione. Penso che lei, facendo la relazione poteva essere

molto più chiaro; ma comunque leggo questo capoverso ancora. « *Neanche i precisi concetti dell'Assessore Benedikter circa lo scopo del disegno di legge, intento esclusivamente a garantire alla Provincia le sue competenze in materia culturale, educativa ed artistica, come previsto dall'apposito Statuto di autonomia, sono valse a dissipare le preoccupazioni di incompetenza della Provincia* ». Scusi dr. Kapfinger, se l'italiano è italiano anche in Alto Adige, mi lascia capire con estrema chiarezza che questa preoccupazione di incompetenza era generale da parte della Commissione e non solo riferita ai consiglieri Mitolo ed Arbanasich, a chi ha votato contro e a chi si è astenuto. Sono autorizzatissimo, senza cattiveria, senza malvagità, senza fare il processo alle intenzioni, a dire: bastava che aggiungesse « *l'incompetenza della Provincia da parte dei consiglieri di lingua italiana* », non era difficile aggiungere questo. Quindi non è che ci sia cattiveria nè da parte mia, nè da parte della stampa, ma ritenevo che così fosse. Mi sono interessato poi sull'andamento dei lavori e so benissimo chi ha partecipato ai lavori, chi espresso il proprio parere, il proprio dissenso sulla legge e chi invece ha taciuto, per cui se il silenzio è approvazione, devo ritenere che ha ragione il Presidente della Commissione, ma finché non dice niente, posso sempre pensare che sia fra coloro che hanno queste preoccupazioni e che queste preoccupazioni sentono. Ad ogni modo questo conta fino ad un certo punto e non smentisce per niente tutto quanto io ho detto a proposito del progetto di legge poc'anzi e non modifica quello che è l'atteggiamento che manterrò sul progetto di legge stesso.

PRESIDENTE: La parola al cons. Mitolo!

MITOLO (M.S.I.): Avrei preferito prima di prendere la parola di sentire il pensiero di qualche altro rappresentante del gruppo etnico di lingua tedesca sulla discussione che stiamo facendo a proposito di questa legge. Questo, perché, nonostante la precisazione del cons. Kapfinger, io come membro della Commissione legislativa devo dire oggi che l'unico che abbia chiaramente espresso il suo pensiero durante i lavori della Commissione è stato il dr. Benedikter. Mi perdonino gli altri colleghi della Commissione se con questo io muovo loro un appunto, ma lo faccio perché ritengo che anche gli altri abbiano il dovere morale ed il dovere politico di farci sapere, ragionando, senza fare affermazioni categoriche ed apodittiche, ragionando e scendendo sul terreno della discussione, se essi veramente condividono in toto il pensiero del proponente, cioè il pensiero della Giunta, perché il disegno di legge figura presentato dalla Giunta. Devo anche aggiun-

gere un'altra cosa: personalmente, può darsi che mi sbagli, ho avuto l'impressione che alcuni consiglieri non fossero perfettamente convinti della legittimità costituzionale di questo progetto di legge, e non lo siano stati soprattutto, e mi smentiscano se sbaglio, coloro che, come il sottoscritto, esercitano una professione che li porta a continuo contatto con l'applicazione della legge e con la conoscenza del diritto. Detto questo, a me non resta che ripetere in questa sede quello che ho avuto l'onore di dire, in contraddittorio con Benedikter, in seno alla Commissione legislativa. La prima questione che sorge dall'esame di questo progetto di legge è quella relativa alla legittimità costituzionale del progetto in ordine alla competenza legislativa della Provincia nella materia che il progetto deve regolare. Per risolvere questa questione occorre anzitutto stabilire quale è il preciso oggetto della legge. In genere l'oggetto di una legge lo si desume dal titolo della legge e non solo dal contenuto dei singoli articoli. Quale è il titolo di questa legge? Leggiamolo: « *Parità dei gruppi linguistici nelle radiotrasmissioni* ». Quindi sembra di dover ritenere che questo progetto di legge voglia regolare questa materia, ed allora mi domando, in quale articolo dello Statuto è stabilito che la Provincia di Bolzano ha la competenza di emanare norme nella materia di parità dei gruppi linguistici esistenti nella Provincia di Bolzano? In quale articolo dello Statuto, io domando, esiste una norma che attribuisce alla Provincia di Bolzano la facoltà di applicare, non le norme costituzionali della Repubblica italiana, ma addirittura un trattato internazionale, i principi e non le norme, perché un trattato contiene solo dei principi, i principi contenuti nel trattato di Parigi di cui vi è parola nell'articolo primo di questa legge? Questa è la prima domanda che ho posto, e che pongo nuovamente ai presentatori di questo disegno di legge. Poiché sono certo che essi non mi potranno rispondere altro che con degli eufemismi e con delle circonlocuzioni molto ampie e poco convincenti. E poiché penso che la loro risposta sarà più che una risposta una petizione di principio, io, modesto uomo di legge, devo rispondere che la nostra competenza legislativa si contiene solo nello Statuto, che la nostra competenza legislativa è delimitata e precisata dallo Statuto, che è legge costituzionale, il quale a sua volta si ispira anche ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e non ai principi di un trattato internazionale, alla cui applicazione può presiedere esclusivamente lo Stato italiano. Quindi, se l'oggetto della legge è quello di regolare la parità dei gruppi linguistici, basta questa constatazione perché si possa dire che noi non abbiamo la competenza in questa materia. Se poi si vuole desu-

mere l'oggetto della legge e la materia che essa regola dal contenuto dei singoli articoli del progetto, allora cambia l'oggetto, ma non cambiano, non mutano le conclusioni alle quali questo esame preliminare può portare, sempre in ordine alla competenza legislativa, perché sia l'art. 1 che l'art. 2 sono formulati in modo tale da lasciare intendere chiaramente che l'oggetto di questa legge, che va sotto il nome di « parità dei gruppi linguistici nelle radiotrasmissioni » è quello di controllare i programmi radiotelevisivi della RAI, è quello di interferire nell'ordinamento interno della RAI, che è una società privata. Ed allora ripropongo la domanda, e dico: in base a quale norma la Provincia di Bolzano può interferire nei programmi della RAI, in base a quale norma del nostro Statuto la Provincia di Bolzano può interferire nell'ordinamento interno di una società privata come la RAI, concessionaria di un pubblico servizio come quello della radio-televisione? La risposta non può essere che negativa anche a questo riguardo. Si dice che noi abbiamo la competenza in materia di manifestazioni artistiche locali, usi e costumi e che la competenza in queste materie ci dà il diritto di interferire nei programmi e nell'attività di un ente come la radiotelevisione, la quale ha il monopolio di queste attività, che devono essere considerate attività culturali, attività che interferiscono anche, nella loro applicazione, sugli usi e costumi locali. Se questo ragionamento fosse valido e se si potesse accedere ad un criterio di questa natura, noi avremmo la possibilità, attraverso le competenze legislative stabilite e dagli articoli 4 e 5 per quanto riguarda la Regione, e dagli articoli 11 e 12 per quanto riguarda le Province, di interferire in quasi tutte le altre materie che sono sottratte espressamente alla nostra competenza legislativa e regionale e provinciale. Ad esempio: noi abbiamo, come Regione, la competenza legislativa in materia di trasporti; allora allo scopo di attuare la parità dei gruppi linguistici noi potremmo interferire nell'ordinamento interno delle Ferrovie dello Stato, le quali in Provincia di Bolzano, e nella Regione, svolgono un'attività che è compresa nella competenza legislativa sui trasporti e sulle comunicazioni, precisamente quella prevista dal comma 14 dell'art. 4. Se noi accedessimo al criterio che si vuol seguire nell'emanazione della legge, un bel giorno potremmo veder proposta una legge regionale — perché la competenza è regionale — con la quale si vorrà regolare l'assunzione del personale delle Ferrovie dello Stato addetto ai servizi della Regione. Le competenze che noi abbiamo sono chiaramente e precisamente delimitate nel loro contenuto e non sono suscettibili di un'interpretazione estensiva oppure logica. Non si può dire:

poiché noi abbiamo competenza in questa materia, possiamo interferire in un'altra materia, che può essere eventualmente connessa con quella per la quale è prevista esplicitamente dallo Statuto la nostra competenza. Se noi facessimo questo, snaturemmo completamente le nostre funzioni, altereremmo completamente i limiti fissati dallo Statuto alla funzione legislativa attribuita alla Regione ed alla nostra Provincia. Questa è la conseguenza che può essere tratta dall'esame, anche superficiale di questa legge, la quale non è diretta a regolare la materia degli usi e costumi o la materia delle attività culturali, la cui competenza è prevista a favore della Provincia di Bolzano dall'art. 11, ma mira a regolare la materia delle radiodiffusioni, delle telediffusioni che è esplicitamente ed espressamente sottratta alla Provincia e che è rimasta allo Stato. Il quale Stato ha regolato questa materia così, come le leggi in vigore dimostrano; l'ha regolata in modo che ha suscitato critiche, e suscita ancora critiche da più parti, ma bene o male l'ha regolata e in base alle norme che regolano questa attività esso ha ritenuto di potere concedere ad un'unica società, quale la RAI, l'esercizio di questo vero e proprio servizio pubblico di Stato. La RAI con la concessione di cui è stata beneficiata e sulla quale io potrei formulare tutte le riserve che sono state formulate, sia in sede politica che in sede giuridica, e che hanno determinato anche dei ricorsi tuttora all'esame della Corte costituzionale, la RAI, comunque, allo stato della legislazione attuale, è l'unica concessionaria di questo servizio e tale servizio assolve in base ad un contratto di concessione con lo Stato italiano, nel quale sono contenute le condizioni, le norme, gli obblighi ai quali questa società si deve attenere per l'esercizio di questo servizio. Non ritenete che sia giusto che una sola società espliciti un servizio di interesse capitale, come quello della radio-televisione in uno Stato moderno e democratico come il nostro? Fate anche voi, adoperatevi anche voi, come si sono adoperati altri esponenti politici, per modificare l'attuale legislazione che regola questo campo! Solo in questo modo qui, attraverso un completo rinnovamento del sistema che regola questa materia, voi potreste raggiungere gli obiettivi che con questa legge voi vi volete prefiggere. Perché solo qualora fosse riconosciuto che lo Stato, sia pure titolare del diritto di concessione, violi il principio dell'uguaglianza dei diritti dei cittadini nell'assegnare ad un solo ente il servizio, qualora questo, ripeto, fosse dimostrato e fosse modificata di conseguenza l'attuale legislazione, voi potreste concorrere, voi non come organo pubblico, ma attraverso eventualmente un ente o una società, di cui potreste essere i patrocinatori, voi potreste concorrere a

far sì che in Provincia di Bolzano si possa ottenere una concessione locale che vi dia la possibilità di assolvere a questo servizio secondo i criteri e secondo le finalità che avete fissato in questo progetto di legge. Solo ed esclusivamente in questo caso, oppure in altro caso: attraverso una modifica dello Statuto che vi riconosca la potestà legislativa per quanto riguarda la Provincia di Bolzano di essere titolare delle concessioni in materia di radio diffusi-
oni, cioè vi riconosca il diritto di poter emanare norme in materia di radio diffusi-
oni. Chiedete una modifica dello Statuto, avete chiesto la modifica dello Statuto per altre questioni, avete auspicato la modifica dello Statuto per altre materie, nulla vi vieta di poter sollecitare, auspicare la modifica dello Statuto anche per questa materia particolare. Ma fino a quando lo stato della legislazione italiana sarà quale è, questa legge è incostituzionale, perché la competenza legislativa in questa materia noi non l'abbiamo, nè possiamo saltare o aggirare questo fondamentale ostacolo, ricorrendo a degli espedienti, perché questo è un vero e proprio espediente che dimostra, o quanto meno lascia sospettare, come anche in questo campo lo scopo che si vuol raggiungere è un altro, quello di poter dimostrare e far rumore, nel quadro di quella propaganda politica che è alla base del programma del partito di maggioranza e di cui si fa strumento ed espressione la Giunta provinciale, in questo caso con l'esclusione dei membri di lingua italiana. Perché questo espediente può dimostrare ancora una volta che il vero scopo che voi volete perseguire è questo. Ed allora se questo è lo scopo che voi volete perseguire, ho un motivo di più per dire di no a questa legge e per poter denunciare ancora una volta alla pubblica opinione che voi vi servite degli strumenti legislativi di cui l'ordinamento autonomistico vi dà la possibilità di servirvi, per scopi esclusivamente politici, per scopi che rientrano nell'attività di sobil-
lazione che da tempo è la vostra attività principale. Non diteci perciò, quando noi arriviamo a queste conclusioni che sono così palesi, dopo avervi dimostrato con sufficienti argomenti a fondo giuridico che questa legge è improponibile, non diteci che siamo i soliti maligni, che vogliamo accusarvi di cose di cui voi sareste insospettabili. Diteci viceversa, riconoscete, che abbiamo perlomeno fondati motivi per pensare quello che sto dicendo, e non possiamo assolutamente ritenere, per il credito che facciamo alla vostra intelligenza, per il credito che faccio anche all'intelligenza del dr. Benedikter ed alla sua preparazione giuridica, che voi non siate convinti dell'improponibilità di questa legge. E lo ripeto, che voi non siate convinti lo si deduce, non

solo dalla relazione della Commissione, predisposta dal Presidente, il quale ha ritenuto oggi di poterla modificare...

KAPFINGER (S.V.P.): Non ho modificato niente!

MITOLO (M.S.I.): ... ha chiarito, nel senso che le parole della relazione non coincidono con quello che lei vuole ad esse attribuire.

KAPFINGER (S.V.P.): Il testo tedesco è esatto!

MITOLO (M.S.I.): Il testo che abbiamo noi è il testo italiano e noi abbiamo il diritto di ritenere, ed abbiamo il dovere di ritenere che il testo italiano corrisponda a quello tedesco, altrimenti dovremmo pensare che avete voluto ad arte predisporre due testi, perché penso che lei avrà riletto il testo della relazione prima di farla distribuire e non le potrà essere sfuggito quello che l'ultima parte della relazione dice. Quindi, per concludere, questa legge è non solo incostituzionale, ma ha anche un contenuto politico che rientra dichiaratamente e volutamente nel quadro dell'attività di agitazione e di sobil-
lazione che viene svolta in Alto Adige ai danni dello Stato e della Nazione italiana. Voi siete convinti, ne sono certo, che questa legge non è proponibile. Con essa vi proponete uno dei tanti scopi che vi possa servire domani per poter accreditare verso la pubblica opinione, ancora una volta, la vostra immagine di vittime e di oppressori sulla quale la vostra propaganda insiste ogni giorno, vorrei dire quasi ogni ora.

PRESIDENTE: La parola al cons. Arbanasich.

ARBANASICH (P.S.I.): Mi sembra che questo disegno di legge abbia sollevato aspetti di natura assai diversa in ordine ad un problema che, a mio giudizio, è stato affrontato in modo assai superficiale, senza un adeguato approfondimento degli aspetti tecnici e politici, ed anche, direi, degli aspetti che si legano a questioni fondamentali di rispetto dei principi e dei diritti di tutti i cittadini. Si potrebbe pensare che il motivo fondamentale di questa legge sia questo: si parte dalla constatazione che nella Provincia di Bolzano vive una minoranza di lingua tedesca, un gruppo compatto, un cospicuo numero di abbonati di lingua tedesca alle radio-trasmissioni dai quali parte l'istanza di vedere riconosciuto nei programmi della RAI un uso più adeguato della lingua di questo gruppo. Mi pare che il problema così posto, quello di assicurare agli abbo-

nati di lingua tedesca della RAI una programmazione nella loro lingua, qualora fosse possibile superare le difficoltà di ordine tecnico, è un problema che non si può respingere aprioristicamente e che possa anzi essere serenamente ed obbiettivamente valutato. Penso che anche l'aspetto particolare che è stato sottolineato nella relazione, cioè quello di mettere questo strumento importantissimo al servizio di una funzione culturale, di una maggiore diffusione dell'arte, di una forma popolare di istruzione, possa avere i suoi aspetti importanti e specifici, se teniamo conto che queste esigenze possono manifestarsi diversamente in ciascun gruppo linguistico. C'è tuttavia una prima questione che mi pare debba essere subito affermata, è cioè che i diritti in questo senso sono di ciascun gruppo e non possono mai venire attuati a spese di un altro gruppo che convive. Per cui non si potrebbe concepire l'attuazione di programmi in lingua tedesca che andassero a spese degli attuali programmi in lingua italiana o ladina, se si ritenesse, e mi pare che sul piano del diritto non c'è dubbio che si debba ritenere, che anche i ladini abbiano diritto ad ascoltare le trasmissioni radiofoniche nella loro lingua. Quindi penso che si debba affermare in linea generale di principio il diritto di ciascun cittadino ad ascoltare i programmi della radio nella propria lingua, ma tenendo conto di una serie di questioni. Tenendo conto che i programmi delle trasmissioni radiofoniche sono costituiti da un complesso di elementi che vanno dall'informazione di carattere generale, agli annunci, alle manifestazioni anche di carattere economico, agli annunci-commerciali, a tutta una serie di attività che sono tipiche della società umana e che hanno trovato in questo strumento di diffusione un mezzo efficace. C'è quindi, secondo me, anche un problema di ordine più generale che consiste in questo: non si può concepire una competenza provinciale in maniera tale da costituire, se applicata, un elemento di isolamento di una provincia dal corpo nazionale, e peggio ancora, trattandosi in questo caso di uno strumento che diffonde e scambia programmi anche con paesi esteri, di isolare una provincia dalla vita, addirittura, sul piano più generale della collettività umana. In nessun caso penso che le competenze di una provincia autonoma possano costituire impedimento per i cittadini che attraverso i programmi della radio devono poter scegliere liberamente ciò che è di gradimento per loro ascoltare, e possano di conseguenza costituire un isolamento di queste popolazioni provinciali da quello che avviene nel resto del mondo. Allora mi pare che il problema di garantire l'ascoltazione di ciò che può essere di interesse per le popolazioni locali a tutti,

qualunque sia il gruppo di appartenenza, richiede una soluzione. La soluzione ideale sarebbe quella di poter trasmettere contemporaneamente nelle tre lingue il programma radiofonico. E potrebbe anche esserci, a mio avviso, un legame con le competenze provinciali per quanto riguarda aspetti tipici della cultura e della istruzione di ciascun gruppo linguistico nell'ambito di una programmazione locale, che tenga in particolare conto le caratteristiche culturali, tradizionali ecc. Ma ci si rende conto di quali problemi di natura tecnica sorgono a questo riguardo e di quali problemi anche di ordine giuridico? Perché la situazione di fatto esiste e non si possono chiudere gli occhi di fronte alla situazione di fatto.

Esiste una convenzione, che qualunque sia il giudizio che ne diamo è una convenzione che ha una sua disciplina giuridica, che vincola le due parti contraenti che sono da un lato lo Stato e dall'altro la società concessionaria; quindi ostacoli di natura giuridica, ostacoli anche di natura pratica nell'attuazione. Devo dire anche, per quanto riguarda la situazione generale nel settore dei servizi radiofonici, che non è che da parte nostra (e mi riferisco particolarmente al pensiero del mio partito), ci sia la convinzione che con la situazione attuale tutto vada bene: al contrario, non è un mistero per nessuno che in sede nazionale il mio partito, insieme ad altri gruppi politici, ha preso iniziative nel settore della RAI-TV per far sì che questi strumenti diventino effettivamente degli strumenti imparziali al servizio di tutto il popolo nei vari campi delle attività umane. E in particolare quello che si chiede ai servizi di radiotrasmissione e di televisione è proprio la spoliticizzazione di questi servizi, e l'imparzialità di queste informazioni, la democratizzazione dei servizi, soprattutto per quanto riguarda l'elaborazione dei programmi e il controllo da esercitarsi sui programmi in forma imparziale da parte della commissione interparlamentare. Mi pare quindi che se questo obbiettivo lo si vuole perseguire per le vie normali, una eventuale rivendicazione da parte dei cittadini di lingua tedesca non può che inserirsi in una visione più ampia del problema, cioè quella di mettere effettivamente questo importante strumento al servizio di tutta la popolazione, nella quale sono comprese anche le minoranze di lingua tedesca e ladina viventi in Alto Adige. Perché se questa è la visione, e se eventuali proposte per l'elaborazione in sede provinciale di determinati settori del programma locale — in armonia anche con le competenze della Provincia, e naturalmente per quegli aspetti particolari che possono differenziare la cultura e l'arte nell'uno e nell'altro gruppo — possono trovare in una concezione di questo genere un'armo-

niosa soluzione, in nessun caso però mi sembra veramente che questo si potrebbe ottenere attraverso una forma di controllo politico quale viene rivendicato attraverso questo disegno di legge, il cui titolo evidentemente: « *Parità dei gruppi linguistici nelle radiotrasmissioni* », non calza affatto con il contenuto della legge. Il quale contenuto si propone l'esercizio di un controllo e l'elaborazione di un programma, non per assicurare la parità ai gruppi linguistici, ma per disciplinare una materia, cioè quella delle trasmissioni, non tanto in quanto ciascuno possa sentire nella propria lingua i programmi della radio, quanto perché sia preventivamente elaborato un determinato programma a carattere culturale ed artistico e così via. Ho detto celiando in Commissione che come non sarei stato d'accordo su di un eventuale controllo Benedikter per la parte di lingua tedesca, non sarei stato neanche d'accordo su un eventuale controllo Panizza per la parte di lingua italiana! Il collega Panizza non se ne avrà a male, se non gli attribuisco tutta la mia fiducia in materia di controllo dei programmi delle radiodiffusioni, perché proprio questo entrerebbe in urto con quell'azione che si sta svolgendo da parte del mio partito sul piano nazionale, quella cioè di sottrarre quanto più possibile al controllo di organismi politici uno strumento che è oggi un importantissimo mezzo di divulgazione delle informazioni e delle notizie, che per essere tale deve rimanere al di fuori da ogni influenza di carattere politico. Sono queste le ragioni per le quali avrei dovuto votare contro il progetto di legge che è stato presentato. Ma ho voluto di proposito modificare il mio atteggiamento, da contrario all'astensione, perché nel titolo del disegno di legge mi è parso di vedere un'aspirazione dei cittadini di lingua tedesca: quella di poter ascoltare in misura più adeguata di quanto non lo sia forse attualmente, programmi radiofonici nella loro lingua materna. Un concetto di questo tipo mi trova favorevole. Ho detto subito: « Il vostro disegno di legge non otterrà questo effetto ». Mi sembra che la sua inutilità appaia evidentissima, non solo per le questioni di ordine giuridico che solleva, per le questioni della competenza, per il richiamo errato anziché a norme di diritto positivo, a formulazioni molto generiche, in quanto si fa riferimento all'accordo di Parigi che non può costituire evidentemente una fonte positiva di diritto, ma se mai un'enunciazione a carattere programmatico. Tutte queste ragioni mi convincono dell'assoluta inutilità di questo disegno di legge, e forse anche del suo contenuto polemico, in un momento in cui si dibattono problemi di natura vasta che interessano la nostra Provincia e soprattutto la con-

vivenza dei cittadini della nostra provincia. Ma avendo ritenuto che contenesse anche un fondamento che posso condividere, che è quello di una giusta istanza dei cittadini di lingua tedesca di avere più ampi programmi, di poter svolgere nella loro lingua anche manifestazioni di carattere culturale, commedie ecc., di avere le loro rubriche di istruzioni, mi pare che questo non possa essere respinto a priori da chiunque si senta animato dalla convinzione che il diritto della persona umana comprende anche quello dell'uso della lingua materna nella migliore misura che è possibile garantire, conciliando tale esigenza con quella di cittadini di altri gruppi che hanno gli stessi fondamentali diritti. Confermo quindi la mia astensione a questo disegno di legge. Se i cittadini di lingua tedesca hanno riposto fiducia in questo disegno di legge, l'hanno, a mio giudizio, riposta male. Il progetto di legge assume un tono polemico che non contribuirà certo a migliorare la situazione locale, soprattutto nel momento delicato in cui potrebbero avere buon esito iniziative di vertice. La mia astensione è solo per mettere la mia coscienza, di fronte a questa che mi sembra l'unica vera e legittima rivendicazione di questo disegno di legge, di dare la possibilità agli abbonati di lingua tedesca di avere dei programmi in lingua tedesca più soddisfacenti e più aderenti alle caratteristiche di quel gruppo linguistico.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE } dr. Silvius
VORSITZ DES VIZEPRÄSIDENTEN } Magnago

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Panizza.

PANIZZA (Assessore affari sociali e sanità - D.C.): Il disegno di legge che noi discutiamo stamane si propone di ottenere per il gruppo di lingua tedesca un'adeguata diffusione della propria cultura attraverso la radio, che indubbiamente fra i moderni mezzi che diffondono la cultura è il più importante. Va bene che ci sono i libri, la stampa che diffondono la cultura, ma i libri e la stampa diffondono un particolare tipo di cultura, la letteratura; invece la radio oltre che diffondere attraverso le conversazioni cultura letteraria, diffonde cultura musicale e cultura teatrale. In particolare le condizioni poi della nostra Provincia, gli abitanti della quale sono dispersi nei masi e d'inverno hanno poche possibilità di recarsi in città per sentire concerti e conversazioni, fanno sì che la radio veramente qui sia un mezzo indispensabile per la diffusione della cultura. E legittima è l'aspirazione del

gruppo etnico tedesco di vedere sempre in maggior misura, potenziata la radio per le loro particolari esigenze culturali. Per ottenere questo il gruppo etnico tedesco, tramite la Giunta provinciale, ha pensato di presentare la legge che discutiamo. Anche io, come i precedenti oratori, ritengo però che la legge, così come si presenta, non sia un mezzo idoneo per soddisfare le legittime esigenze del gruppo etnico tedesco. Anzitutto per la chiara illegittimità costituzionale della legge. Effettivamente nel nostro Statuto non vi è la competenza per legiferare sui programmi radiofonici. E' ben vero che c'è la competenza sugli usi e costumi, ma da una competenza sugli usi e costumi alla competenza di interferire nelle trasmissioni radiofoniche ci corre molto! Quindi da questo punto di vista pensiamo che la legge non sia costituzionale. Altro argomento fondamentale è che la legge cerca di intervenire in un rapporto fra lo Stato ed una società privata. Allo stato attuale delle cose, benché la maggioranza azionaria della radio sia dell'IRI, si tratta, comunque, ancor oggi, di una società privata, la quale ha ottenuto dallo Stato una particolare concessione, regolata da un disciplinare. Ora una legge della Provincia di Bolzano non può intervenire in un rapporto privato fra lo Stato ed una società privata. La RAI, attraverso un disciplinare di concessione deve sottostare a tutta una serie di controlli e limitazioni da parte del Governo, ed oltre a questo vi è un particolare controllo politico esercitato dal Parlamento sulle radio-trasmissioni. Penso che il gruppo etnico tedesco avrebbe potuto ottenere soddisfazione alle sue esigenze attraverso trattative, non tanto con la RAI, che è una società privata, ma con il Governo, con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, che è competente e che ha la sorveglianza tecnica sulla RAI, oltre alla sorveglianza politica del Parlamento. Fino adesso la radio in provincia di Bolzano e specialmente in questi ultimi anni, è andata un po' ricostruendo il suo patrimonio tecnico, sviluppandolo e perfezionandolo, è andata nel tempo adeguandosi alle esigenze locali. Ha in costruzione una sede, che diventa una delle più belle d'Italia, nella quale verranno allestiti 5 studi, quindi tecnicamente in grado di accogliere e di potenziare le maggiori esigenze del gruppo tedesco. Comunque fino a questo momento la RAI non è stata insensibile alle esigenze culturali del gruppo etnico tedesco, al gruppo italiano ed al gruppo ladino, sempre su base locale, ad eccezione dei tre programmi che sono di libero ascolto per tutti. Su 33 ore e 5 minuti settimanali di trasmissioni la radio dedica al gruppo etnico tedesco dal 1.5.1959 25 ore e 50 minuti; al gruppo italiano 6 ore e 5 minuti; al gruppo ladino un'ora e

30 minuti. La ripartizione oraria di questi generi di trasmissione è la seguente: trasmissione giornale radio in lingua tedesca 10 ore e 5 minuti; « Gazzettino delle Dolomiti » 5 ore e 25 minuti; « Corriere della Ladinia » un'ora e 30 minuti per un totale di trasmissioni giornaliere di 17 ore. Altre trasmissioni particolari come « Aus Berg und Tal » 45 minuti; « La settimana delle Dolomiti » 30 minuti: totale un'ora e un quarto. I programmi culturali in lingua tedesca sono così suddivisi: programmi culturali veri e propri 2 ore; programmi speciali per categorie 25 minuti; per ragazzi un'ora e 50 minuti; prosa un'ora e 10 minuti; musica sinfonica, lirica, da camera 3 ore e 45 minuti; musica popolare e leggera 5 ore e 40 minuti per un totale di trasmissioni di 14 ore e 50 minuti. Trasmette anche un proprio programma particolare trentino di 20 minuti.

DALSASS (S.V.P.): Allora la legge va bene per la tutela degli italiani! Che cosa vuoi di più!?

PANIZZA (Assessore attività sociali e sanità D.C.): Comunque penso che se il gruppo etnico tedesco con buona volontà e pazienza, dal momento che buona volontà c'è anche dall'altra parte, ricerca un accordo con la RAI, penso che nel prossimo futuro tutti i programmi culturali di lingua tedesca possano venire potenziati. Vi è anche da dire che tutta questa materia della RAI e della concessione da parte dello Stato alla RAI è sub iudice. Vi è una sentenza del Consiglio di Stato che è intervenuto in merito alla causa promossa dal « Tempo-TV » di Milano nei confronti del Governo, che praticamente ha impedito l'apertura di studi televisivi a Milano. Questa sentenza, molto elaborata e molto lunga solleva delle perplessità sulla legittimità costituzionale della concessione in monopolio alla RAI delle trasmissioni radio-televisive, e rimanda tutto il problema alla Corte costituzionale. Anche qui avremo certissimamente, con la sentenza della Corte costituzionale, un chiarimento definitivo di tutta la materia, ed in base a questa sentenza anche le esigenze del gruppo etnico tedesco troveranno sede. Avrei ritenuto più adeguato al raggiungimento dello scopo che il gruppo etnico tedesco si prefigge, che invece di fare questa legge, avesse domandato allo Stato la concessione per l'impianto di una stazione radio-diffusione riservata ai programmi culturali del gruppo etnico tedesco. Attraverso quella strada, come ha fatto il « Tempo-TV » di Milano e vedere un po' come tutta la pratica si sarebbe svolta. Quella era per lo meno una sede più adatta, che non l'attribuirsi illegittimamente delle competenze sulle quali legiferare, appropriarsi di competenze che non esi-

stano. Quindi inviterei la Volkspartei fin da questo momento a soprassedere alla discussione di questa legge in attesa anche del chiarimento costituzionale di tutta la materia e ad intavolare serie e concrete trattative, non tanto con la RAI, ma con il Ministero per vedere soddisfatte le sue richieste.

BENEDIKTER (Assessor für Volkswohnbau und Raumordnung - S.V.P.): Ich glaube, es ist wichtig, ergänzend zum Vorlagebericht auch etwas im Landtag zu sagen, obwohl in der Kommission besonders mit dem Abg. Mitolo eine zwei Stunden lange Debatte über dieselben Fragen, die er hier aufgeworfen hat, geführt worden ist, aber gerade, um auch in den Protokollen des Landtages die entsprechenden Gründe, bzw. Gegenausführungen festzuhalten. Ein Gesetz kann bezeichnet werden, kann einen Titel bekommen auf Grund des Gegenstandes, den es hat, der Form nach, und man könnte dann also sagen, der Titel soll lauten: « Kontrolle der Programme und des Stundenplanes der örtlichen Sendestationen durch den Landesausschuss ». Das wäre dann rein formell der Hauptgegenstand. Das Gesetz kann aber auch seinen Titel, seine Bezeichnung vom Hauptzweck, für den es bestimmt ist, bekommen, und dabei ist dieser Hauptzweck gleichzeitig die Hauptrichtlinie, die wesentliche Richtlinie für die Handhabung des Gesetzes, d.h. die Gleichberechtigung der Volksgruppen in der Tätigkeit der Radiosendungen zu erzielen. Es ist ja klar, es gibt kein Sachgebiet, weder der Region, noch der Provinz, mit Namen « Gleichberechtigung der Volksgruppen », sondern auf allen Sachgebieten, in denen die Region und die Provinzen und selbstverständlich auch der Staat Gesetzgebung haben, soll dieser Verfassungsgrundsatz durchgeführt werden. Abg. Mitolo hat mich gefragt, wo das geschrieben steht, dass es diesen Grundsatz, Gleichberechtigung der Volksgruppen, gibt. Dieser Grundsatz, lassen wir den Pariser Vertrag beiseite, steht im Autonomiestatut geschrieben, zweimal, im Artikel 2 und im Artikel 82. Artikel 82 sagt sogar, dass ein Regional- oder Landesgesetz angefochten werden kann, das Landesgesetz also vom Regionalrat oder von der anderen Provinz, falls — heisst es ausdrücklich — der Grundsatz der Gleichheit der Volksgruppen verletzt worden ist. Diesen Grundsatz, der ein Grundsatz ist, welcher im Autonomiestatut auch für die Landesgesetzgebung vorgeschrieben ist, gilt es, hier zu verwirklichen. Wir als Gesetzgeber bewegen uns jetzt selbstverständlich nicht, um diesen Grundsatz zu verwirklichen, indem dieser Grundsatz Gegenstand der Gesetzgebung ist, sondern dieser Grundsatz muss das jeweilige Sach-

gebiet, das wir regeln können, voll und ganz erfüllen, durchwalten. Also das Sachgebiet, auf dem wir hier gesetzgeberisch tätig sein wollen, ist Sachgebiet Kultur und Schule. Die Provinz hat Zuständigkeit für Kultur, für Schule und damit auch Erziehung, künstlerische Veranstaltungen, also sagen wir: Kultur, Kunst und Schule. Bei jedem Gesetz gilt der Auslegungsgrundsatz, aber ganz besonders bei den Verfassungsgesetzen, also Autonomiestatut; ich möchte sagen, beim Verfassungsgesetz mehr als wie bei den gewöhnlichen Gesetzen, dass man auf den Zweck, auf den Sinn der Bestimmung achten muss. Und ich frage Sie, welches der Zweck der Bestimmung war, womit der Provinz Bozen Gesetzgebungsgewalt, und zwar primäre für Kultur und Kunst, sekundäre für das Schulwesen, für den öffentlichen Unterricht, gegeben worden ist. Wohl, um in erster Linie die Kultur, die Kunst und die Erziehung der deutschen und der ladinischen Volksgruppe zu gewährleisten. In zweiter Linie, um eben im Rahmen der Provinz — indem diese Gesetzgebung ja nicht nur für die deutsche und für die ladinische Volksgruppe gegeben ist, sondern für die Bevölkerung der Provinz insgesamt — um im Rahmen der Provinz auf diesen Sachgebieten die Gleichheit der Volksgruppen zu verwirklichen, und zwar eine tatsächliche Gleichheit, eine effektive Gleichheit, wie sie der Artikel 3 der Verfassung will und wie sie der Verfassungsgerichtshof auch ausgelegt hat; es darf nicht nur eine formelle Gleichheit sein, sondern es muss eine tatsächliche Gleichheit sein. Das also ist das Sachgebiet, auf dem wir uns als Gesetzgeber bewegen wollen.

Nun heisst es, dass wir nicht eingreifen können, wo es sich um die Tätigkeit einer privaten Körperschaft handelt. Durch Art. 55 des Autonomiestatutes ist es der Provinz, ebenso wie der Region öffentlich-rechtlichen Körperschaft zu regeln, auch auf Sachgebieten, wo die Provinz an sich zuständig wäre, weil diese Regelung dem Staate vorbehalten ist, Regelung von öffentlich-rechtlichen Körperschaften, deren Tätigkeitsbereich über die Provinz oder die Region hinausgeht. Damit ist aber klar gesagt, wenn man überhaupt dem normalen Menschenverstand und den normalen Auslegungsregeln folgen will, dass der autonome Gesetzgeber zumindest hinsichtlich der Privatpersonen, seien es nun physische oder juristische Personen, eingreifen kann. In der Kommission hat Abg. Mitolo gesagt: dann könnten wir ja mit diesem Vorwand ebenso gut, weil wir für kulturelle Tätigkeiten zuständig sind, die Vereinstätigkeiten regeln. Ich habe damals schon dem entgegenhalten, dass ein grundlegender

Unterschied ist zwischen der Regelung, etwa durch Landesgesetz, der Tätigkeit des Verbandes, z.B. für Heimatpflege oder der Tätigkeit irgendeines kulturellen Vereines der italienischen Volksgruppe oder der deutschen Volksgruppe. Wir wissen, es herrscht verfassungsrechtlich Vereinsfreiheit, und vor allem anderen herrscht die Freiheit der kulturellen Betätigung und die Regelung der Tätigkeit einer Gesellschaft die, wie Herr Mitolo auch klar gesagt hat, einen öffentlichen Dienst versieht und noch dazu diesen öffentlichen Dienst in einer Monopolposition versieht, eine Tätigkeit, die in der modernen Welt zu den wesentlichen Bestandteilen des kulturellen Lebens gehört. Nun heisst es aber noch, dass diese Gesellschaft vom Staate konzessioniert ist, eben als Tätigkeit, die auf der Grundlage eines Monopols ausgeübt wird: ihr dürft nicht in diese Konzession, in die Regelung dieser Konzession und dieser monopolisierten Tätigkeit eingreifen. Wir greifen auch nicht in das Verhältnis der Konzession zwischen Staat und dieser der Form nach privaten Tätigkeit ein. Die Konzession, die zwischen dem Staat und der Rundfunkgesellschaft besteht, wird durch dieses Gesetz nicht berührt. Berührt wird etwas ganz anderes, was auch auf staatlicher Ebene getrennt gehalten worden ist, d.h. auf staatlicher Ebene haben wir zwei Sachen, wir haben die Konzession mit einer entsprechenden Konvention und wir haben ein getrenntes Staatsgesetz, das die Kontrolle eines bestimmten staatlichen Ministeriums, in unserem Falle des Postministeriums, über diese Tätigkeit regelt; und die im besonderen noch gerade einerseits die technische Seite, die technische Kontrolle der Tätigkeit dieser Rundfunkgesellschaft regelt und andererseits, und zwar getrennt, die Tätigkeit der Rundfunkgesellschaft regelt, soweit es sich um die kulturellen, künstlerischen und erzieherischen Belange dreht. Auch hier könnte man Zweifel über die Verfassungsmässigkeit dieser Kontrolle haben, denn nach der Verfassung ist die kulturelle Tätigkeit, wie Kunst, Kultur und Erziehung, frei. Warum kann dann der Staat mit einem Gesetz die Programme dieser Rundfunkgesellschaft einer Kontrolle und der Genehmigung durch eine eigene Kommission beim Ministerium und der Genehmigung durch das Ministerium unterwerfen? Wohl auch nur deswegen, weil diese Tätigkeit von einer einzigen privaten Gesellschaft ausgeübt wird und daher als solche, sagen wir aus technischen Gründen, nicht von jedem Staatsbürger ausgeübt werden kann, aus technischen Gründen und vielleicht auch aus anderen Gründen, Gründen der internationalen Verpflichtungen hinsichtlich der Beschränkung der Wellen. Also, nach

Ansicht des staatlichen Gesetzgebers kann diese Tätigkeit, die einen wesentlichen Teil des kulturellen Lebens ausmacht, nur von einer Gesellschaft betrieben werden, die also eine Monopolstellung hat, nicht nur technisch, sondern eben auch dieser Tätigkeit nach, und die daher (weil nicht alle Staatsbürger frei und ungebunden an ihr teilnehmen können — nicht jeder Staatsbürger kann zu einer Sendestation hingehen und sagen: jetzt möchte ich einmal meine Meinung sagen) einer Kontrolle durch ein Organ unterworfen wird, das die Öffentlichkeit darstellt, das ein staatliches Organ ist, nicht einmal ein Organ, das sozusagen aus dem reinen, aus dem allgemeinen Vereinsleben heraus erwachsen ist, sondern ein staatliches Organ. Wir wissen, dass über dieses staatliche Gesetz vom Jahre 1947 Zweifel herrschen und vor allem anderen Kritik geübt wird hinsichtlich der Kontrolle über die kulturellen Sendungen der Rundfunkgesellschaft, dass es ungenügend sei, vor allem, dass es nicht eine echte Kontrolle, nicht des Staates, sondern der Gesellschaft, vorsieht. Aber das alles berührt uns hier nicht. Wir nehmen zur Kenntnis, dass es ein Staatsgesetz gibt, dessen Verfassungsmässigkeit bis auf heute nicht angefochten worden ist, welches eine staatliche Kontrolle und damit auf Umwegen eine Kontrolle eben der Zuhörerschaft über die kulturelle Tätigkeit der Rundfunkgesellschaft vorsieht. In diesem Rahmen, und nur in diesem Rahmen, erachten wir uns, eben unter dem Titel unserer Zuständigkeit für Kultur, Kunst und Schule zuständig, dieselbe Kontrolle auf örtlicher Ebene auszuüben. Und da sagt man nun, das geht nicht, da sind verschiedene Verfassungsgrundsätze, die dem entgegenstehen, bzw. die gesamte Verfassung ist noch nicht durchgeführt. Soweit sie auch Rückwirkung auf eine demokratischere Gestaltung des Rundfunkwesens hätte, sollten wir eben unseren Teil beitragen, damit die Verfassung und damit eben auch dieser Sektor, der sich hier dann in unserem Sinne auswirken würde, durchgeführt werde.

Also, ich möchte Sie fragen, welche Werkzeuge uns zur Verfügung stehen, um mitzuwirken, damit es zu einer Gestaltung des Rundfunkwesens kommt, die erstens der Gleichberechtigung der Volksgruppen Rechnung trägt, zweitens der grundsätzlichen Freiheit von Kultur und Kunst u.s.w. Das uns zur Verfügung stehende Werkzeug ist die Provinzautonomie, ist die Gesetzgebungsgewalt auf dem Sachgebiet der Kultur und Schule, jedes Organ, jede Körperschaft für ihren Teil. Dem Parlament steht es frei, das Gesetz vom Jahre 1947 abzuändern im Sinne einer grösseren Freiheit, einer grösseren De-

mokratie. Wir, die das Parlament nicht unmittelbar beeinflussen können, haben ein Autonomiestatut mit Gesetzgebungsgewalt auf diesen Sachgebieten mit dem erklärten Zweck, damit die Gleichberechtigung der Volksgruppen in der Provinz zu erwirken. Also müssen wir uns dieses Gesetzgebungswerkzeuges bedienen.

Es hat geheissen, man solle mit der Rundfunkgesellschaft Verhandlungen führen. Ich kann Ihnen versichern, dass in den vergangenen Jahren Verhandlungen geführt worden sind, und ich glaube, andere Landtagsmitglieder könnten über diese Verhandlungen erschöpfende Einzelheiten liefern. Andererseits ist es nicht so, dass jedesmal, wenn wir uns der Gesetzgebungsgewalt bedienen wollen, nun der Vorwurf gemacht werden kann: ihr hättet Verhandlungen führen sollen, ihr hättet euch an den Staat wenden sollen u.s.w.? In den vergangenen Jahren sind Verhandlungen geführt worden zwischen Vertretern unserer Volksgruppe und der Rundfunkgesellschaft und wir haben Durchführungsbestimmungen vorgeschlagen, um hier eine dem Autonomiestatut entsprechende Regelung zu erwirken.

Zuletzt möchte ich noch auf die reine Statistik zurückkommen und nur an Hand eben von Zahlen nachweisen, wie es mit der Gleichberechtigung bestellt ist. Assessor Panizza hat Zahlen gebracht, ich muss daher auch Zahlen bringen. Es geht nicht an, dass man von den Sendungen der örtlichen Radiostationen nur die 33 Stunden und 25 Minuten herausnimmt, welche dem sogen. örtlichen Programm gewidmet sind, sondern, wenn man die Sache gerecht lösen will, so muss man die gesamten Sendezeiten der örtlichen Stationen in Betracht ziehen. Und diese Sendezeiten machen rund 234 Stunden aus, aller örtlichen Sender. Von diesen 234 Stunden entfallen auf Sendungen, welche der deutschen Volksgruppe gewidmet sind, auch nach den vor kurzem erfolgten Verbesserungen, 25 Stunden und 50 Minuten, also ungefähr 10 %. Wir wissen, dass alle übrigen Sendungen an sich der italienischen Volksgruppe gewidmet sind, in italienisch erfolgen. Ich möchte weiter an Hand von Beispielen erläutern, wie wir uns die Gleichberechtigung vorstellen. Diese örtlichen Sender, heisst es in einer Veröffentlichung der Rundfunkgesellschaft, stellen einen Netzkreis für sich dar: « Gli impianti di produzione e di trasmissione, messi in opera localmente dalla Radio Televisione Italiana, configurano un distretto di rete del tutto particolare ». Dieser Netzkreis, welcher eben für Südtirol bestimmt ist, hat, wenn man die Gleichberechtigung durchführen will, zu bestimmten Teilen den drei verschiedenen in der Provinz anerkannten Volksgruppen gewid-

met zu werden, sodass eine Aufteilung erfolgen könnte, die den Grundsatz der Gleichheit verwirklicht, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass dann eine Einigung erzielt wird, dass bestimmte Sendungen, siehe besonders die musikalischen Sendungen und ebenso eine Opersendung, der italienischen wie der deutschen Volksgruppe gewidmet gelten. Aber grundsätzlich muss feststehen, dass die gesamten den örtlichen Sendestationen zur Verfügung stehenden Sendezeiten nach dem Grundsatz der wirklichen Gleichberechtigung verteilt werden müssen. Die Südtiroler Zuhörer zahlen dieselbe Abgabe für die Radiosendungen wie die italienischen Zuhörer in der Provinz. Und schon von diesem Standpunkt, vom finanziellen Standpunkt aus ist diese Forderung vollkommen gerechtfertigt.

Es hat dann auch noch geheissen, warum wir nicht einen eigenen Sender für die deutsche Volksgruppe verlangen, damit wäre die Sache erledigt. Beim heutigen Stand der Dinge ist dieser eigene Sender für eine bestimmte Volksgruppe technisch nicht möglich. Ich könnte mir vorstellen, dass auf Grund dieses Gesetzes, im Wege der Durchführung dieses Gesetzes, denn das Gesetz schliesst so etwas nicht aus, eine solche Regelung getroffen werden könnte, sodass eben ein Sender, der in der ganzen Provinz gehört werden kann, der deutschen Volksgruppe zur Verfügung gestellt und von der deutschen Volksgruppe geleitet und durch Personal der deutschen Volksgruppe besetzt wird. Und da möchte ich auf ein Beispiel in der sehr nahen Schweiz hinweisen. Die Schweiz wendet von den Einnahmen des Rundfunks für den italienischsprachigen Sender Monteceneri bzw. Lugano über 20 % auf, während die italienischsprachige Bevölkerung der Schweiz kaum 8 % ausmacht. Für die italienische Schweizer Bevölkerung beträgt die Ausgabe rund 6 Schw. Fr. pro Kopf. Auf dieser Grundlage würde es für einen deutschsprachigen Südtiroler Sender bei einer Einwohnerzahl von 200.000 Deutschen eine Zuwendung, in Lire umgerechnet, von rund 200 Millionen Lire ausmachen. Damit liesse sich auch, glaube ich, ein deutschsprachiger Sender ohne weiteres betreiben. Aber unabhängig von dieser Möglichkeit, von der ich heute noch nicht weiss, ob sie, besonders auch was die Frage der Aufteilung der Wellenlängen betrifft, in einem so kleinen Rahmen technisch überhaupt möglich ist, unabhängig davon hat dieses Gesetz eben den Zweck zu erreichen, dass im Rahmen der bestehenden technischen und gesetzlichen Regelung und unter demselben Titel, wie es ein Staatsgesetz für das gesamte Staatsgebiet hinsichtlich der kulturellen Sendungen vorsieht, die Provinz ihre Zuständigkeit

zum Zwecke der Erreichung einer tatsächlichen Gleichberechtigung der Volksgruppen wahrnehmen kann.

Die Kommission hat auf meinen Vorschlag hin einen Zusatzartikel genehmigt. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass im Sinne auch des Gesagten dieser Zusatzartikel etwa verbessert werden könnte — dem Sinne nach bleibt es dasselbe, aber es könnte verbessert werden — und zwar, dass gegenüber dem Staatsgesetz vom 3. April 1947, Nr. 428 nichts geändert ist, mit Ausnahme zweier Punkte in zwei Artikeln dieses Staatsgesetzes, mit Ausnahme dessen, was die Genehmigung der Programme und der diesbezüglichen Stundenpläne der örtlichen Sender betrifft gemäss Art. 8 und der Ueberwachung der Durchführung dieser Programme gemäss Art. 2. Damit ist zum Ausdruck gebracht, dass nicht nur hinsichtlich der technischen Kontrolle, sondern auch hinsichtlich der sogen. politischen Kontrolle durch das Parlament, durch eine vom Parlament bestellte Kommission, keine Neuerung eingeführt wird, sondern lediglich die Kontrolle, die der Staat hinsichtlich der kulturellen, erzieherischen und künstlerischen Seite auf gesamtstaatlicher Ebene durch eine Kommission bzw. dann durch die Genehmigung der Programme ausübt, diese Kontrolle auf die örtliche Ebene, also auf die Ebene der Provinz, formell durch den Landesausschuss, tatsächlich durch die Kulturbeiräte der verschiedenen Volksgruppen ausgeübt wird, und daher nichts anderes erfolgt, als das, was Art. 13 des Autonomiestatutes im Zusammenhang mit den Sachgebieten unserer Gesetzgebung bestimmt, dass auf den Sachgebieten, in denen die Provinz Gesetzgebung hat, sie die entsprechende Verwaltungsmacht an Stelle der staatlichen Organe ausübt.

MITOLO (M.S.I.): L'intervento del dr. Benedikter dimostra due cose: la prima è che con questa legge la Giunta provinciale intende tutelare esclusivamente i diritti della minoranza di lingua tedesca, quindi con questa legge la Giunta provinciale si vuole rendere strumento della rivendicazione di un solo ed esclusivo gruppo, che è quello di lingua tedesca. La seconda cosa che l'intervento Benedikter dimostra è questa: evidentemente per lui il senso universale della cultura e dell'arte, che è uno degli aspetti della civiltà umana che rende ancora possibile l'eguaglianza al di sopra delle differenze di razza e di lingua ed anche l'affrattellamento dei popoli, si riduce ad un fatto puramente locale. Infatti quello che interessa il dr. Benedikter ed i proponenti di questa legge è che il gruppo etnico di lingua tedesca sviluppi le sue aspirazioni artistiche e

culturali, realizzi le sue esigenze artistiche e culturali esclusivamente sulla base di quella che può essere la cultura e l'arte locale. Dimenticano i proponenti di questa legge che in Provincia di Bolzano essi non solo possono disporre delle trasmissioni di carattere artistico e culturale della nostra radio, e quindi possono ascoltare la musica, possono ascoltare le commedie tutti coloro che conoscono la lingua tedesca, ma possono anche ascoltare le stazioni della vicina Austria e Germania, le quali certamente in campo culturale possono dare ad essi tutte quelle soddisfazioni che essi desiderano e che possono soddisfare le loro esigenze senza che ciò renda necessaria una particolare attività di radiodiffusione a carattere locale. Ma se voi ritenete che il vostro diritto a sviluppare queste vostre esigenze, riguardi quelle puramente locali, io credo che le 33 ore alla settimana che già i programmi della radio di Bolzano vi dedicano, siano più che sufficienti! Se viceversa la vostra esigenza è più vasta, voi potete integrare e completare i programmi della radio italiana, che vi dedica per quanto riguarda le manifestazioni locali solo 33 ore, con i programmi delle stazioni austriache e germaniche che nessuno vi vieta di ascoltare, perché certamente ascoltate radio Innsbruck...

CONSIGLIERE: Non si sente!

MITOLO (M.S.I.): In certe zone della provincia si sente benissimo, in Pusteria si sente benissimo, la quale vi dedica numerosi programmi, anche di carattere puramente locale. Perciò, se il problema lo si pone da un punto di vista di una esigenza locale, io penso che questo problema è già risolto attraverso i programmi che vengono svolti attualmente da radio Bolzano; se il problema si pone da un punto di vista più ampio e superiore, vorrei dire, il problema è ugualmente risolto, vuoi dalle trasmissioni artistiche, specialmente di musica, che fanno i programmi delle reti italiane, il primo, il secondo ed il terzo programma, vuoi dai programmi di radiodiffusione che vengono svolti da altre stazioni austriache e germaniche, ed anche svizzere. Beromünster p. es. si sente benissimo in qualsiasi punto della provincia di Bolzano ed ha degli ottimi programmi in lingua tedesca, perché in genere la radio svizzera cura molto soprattutto la parte artistica e culturale. Pensate, ad esempio, voi che vi preoccupate di tutelare e realizzare queste esigenze di carattere culturale ed artistico del vostro gruppo, che in questo momento noi italiani, per fare un esempio, non possiamo sentire alla sera il terzo programma, perché è interamente occupato dalle tra-

missioni dirette al gruppo etnico di lingua tedesca. Il terzo programma che è il programma eminentemente artistico e culturale della radio italiana, direi quasi è esclusivamente artistico, fundamentalmente artistico e culturale, a Bolzano non si sente, perché la rete del terzo programma è esclusivamente occupata dalle trasmissioni in lingua tedesca. Quindi già da questo punto di vista la RAI italiana ha realizzato qualche cosa che limita le possibilità di audizione del gruppo di lingua italiana a tutto favore del gruppo di lingua tedesca.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Dovremmo chiedere noi la riduzione dei canoni!

MITOLO (M.S.I.): Esatto! Quanto poi ai criteri ai quali ha fatto appello il cons. Benedikter, che è il solito criterio, dei due terzi ad un terzo, perdono dr. Benedikter, ma credo e penso proprio che anche in questo campo le accese concezioni che lei ha dell'autonomia non lo facciano ragionare, perché volere applicare il criterio della proporzionale etnica anche per le ore di trasmissione o addirittura per quanto riguarda il pagamento del canone della televisione è proprio andare oltre, non dico allo spirito dell'autonomia, allo spirito dello Statuto, ma significa andare oltre a quelli che sono i limiti del buon senso, o più ancora i limiti del raziocinio.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Sono d'accordo allora anche per la proporzionale sui gettiti delle imposte nel bilancio provinciale, facciamola anche là!

PRESIDENTE: La parola al cons. Arbanasich per la seconda volta.

ARBANASICH (P.S.I.): Ritengo di dover rispondere brevemente ad una questione sollevata dall'Assessore Benedikter per quanto riguarda il suo giudizio circa l'inefficacia di un'attività in sede parlamentare da parte del gruppo etnico di lingua tedesca. Mi pare che da parte dell'Assessore Benedikter ci sia una sottovalutazione non solo delle possibilità, ma anche delle funzioni che sono attribuite al parlamentare come tale, come partecipante all'attività dell'organismo legislativo nazionale. Anzitutto perché così come esiste per noi l'iniziativa legislativa sul piano provinciale, esiste per il parlamentare sudtirolese l'iniziativa della legge sul piano nazionale e siccome l'obbiettivo è quello di modificare anche una situazione che deriva da una legislazione nazionale, mi pare che la prima sede do-

ve il problema doveva essere affrontato era proprio la sede parlamentare.

BENEDIKTER (Assessore edilizia popolare - S.V.P.): Perché abbiamo l'autonomia provinciale, a che scopo?

ARBANASICH (P.S.I.): Però non occorre disciplinare tutto con la legislazione provinciale. Lei mi insegna che in una recentissima pronuncia la Corte costituzionale ha affermato che l'iniziativa legislativa autonoma non toglie niente alle competenze della legislazione attiva sul piano nazionale. Abbiamo l'esempio anche di quelli che potevano sembrare conflitti di competenza fra Regione e Stato che si sono risolti in sede di Corte costituzionale con il riconoscimento che le due legislazioni possono operare contemporaneamente anche nello stesso settore, come per esempio nei settori del finanziamento di iniziative a carattere nazionale e così via. Ma a parte questo aspetto e cioè che non tutto deve necessariamente risolversi sul piano provinciale, qui c'è il fatto che oggi esiste una disciplina nazionale su questo problema e che sul piano nazionale manca una vostra iniziativa di gruppo attraverso i vostri rappresentanti parlamentari; la discussione delle leggi, l'iniziativa delle leggi spetta anche a loro. La partecipazione dei vostri rappresentanti alla commissione di controllo dei programmi della RAI-TV perché non l'avete rivendicata? Anche in questo senso voi potete svolgere un'azione. E accennavo agli strumenti in base ai quali noi stessi auspichiamo di ottenere una democratizzazione dell'istituto della radio diffusione: voi avete dimenticato un'altra importantissima via che è quella dell'Associazione degli ascoltatori! Ci sono oggi in Italia condizioni tali da consentire agli ascoltatori di riunirsi in una associazione, che difenda interessi collettivi e che quindi esprima istanze anche laddove si formano programmi di carattere generale e di carattere locale. Anche attraverso quindi una vostra adesione ad una associazione di questo tipo potrebbe sorgere la possibilità di vostra istanza meglio sostenuta in sede nazionale. Ma ricordate che quando si parla di associazione degli ascoltatori, l'associazione non si può concepire al livello provinciale, ma si deve concepire a livello nazionale, per cui il problema secondo me che voi vi proponete di risolvere va proprio visto in funzione di una diversa soluzione in sede tecnica, perché in nessun caso voi che rivendicate la parità dei diritti nelle radiodiffusioni potrete incidere nella parità dei diritti dei cittadini di lingua italiana. Quando vi riferite al

prezzo dell'abbonamento vi dico che io pago lo stesso abbonamento che paga il cittadino del Piemonte il quale ha 25 ore di trasmissione in lingua italiana più di me e che l'art. 3 della Costituzione dovrebbe invece garantire il pieno delle ore di ascoltazione, come le garantisce al cittadino del Piemonte e di tutte le altre Regioni d'Italia. E quindi, mentre sono d'accordo di vedere di risolvere in sede tecnica il problema della parità dei diritti, non posso, come ho già detto in Commissione, accedere al principio che la parità dei diritti sia vista sul piano provinciale e venga ad intaccare la parità dei diritti sul piano nazionale dei cittadini italiani che sono in questa provincia. Quindi vedete che il problema è molto più complesso non solo per gli aspetti fondamentali e costituzionali ma anche per gli aspetti

generali della parità dei diritti sul piano umano che investe e meritava quindi di essere affrontato con diverso spirito e con diversi strumenti.

PRESIDENTE: Altri che chiedono la parola? Nessuno. La discussione è chiusa. — Die Diskussion ist abgeschlossen.

Chi è d'accordo di passare alla discussione articolata, prego alzi la mano. — Wer ist einverstanden, zur Diskussion der Artikel überzugehen? — E' approvato a maggioranza con 2 voti contrari ed una astensione il passaggio alla discussione articolata.

Il Consiglio riprende i lavori martedì alle ore 9.30. — Dienstag um 9.30 Uhr.

ORE 12.20 UHR.